

IL DECRETO-LEGGE VOUCHER E APPALTI

Le disposizioni contenute nel decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, composto di soli tre articoli, sopprimono l'istituto del cosiddetto voucher dall'ordinamento giuridico al fine di contrastare il ricorso a pratiche elusive e favorire l'affermazione di forme di lavoro più stabile. Una deformazione dell'originale finalità dell'istituto, prevista dal decreto legislativo n. 276 del 2003 ha portato a un abuso quantificabile, in base ai dati INPS, in oltre 130 milioni di voucher venduti nel 2016 (ossia il doppio di quelli venduti nel 2014), a fronte di prestazioni di più di un milione e mezzo di lavoratori. Mentre con riferimento alla disciplina in materia di appalti di opere e servizi, si ripristina integralmente la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per garantire una miglior tutela in favore dei lavoratori in essi impiegati. Le norme realizzano un effetto abrogativo analogo a quello che discenderebbe dall'abrogazione referendaria, con l'unica differenza di prevedere anche una disciplina transitoria sull'utilizzabilità dei voucher richiesti entro l'entrata in vigore del decreto stesso.

Con questo decreto – ha sottolineato la relatrice Patrizia Maestri (PD) – «abbiamo l'occasione, Governo e Parlamento, di avviare un confronto serio e concreto, anche attraverso il confronto con le parti sociali, per realizzare nuovi strumenti, oltre naturalmente ai tanti che già esistono, che offrano ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese la possibilità di affrontare il lavoro occasionale garantendo le giuste tutele ai lavoratori, la flessibilità per le famiglie e una corretta concorrenza fra imprese, che non si riduca ad una semplice e mera riduzione dei costi del lavoro».

Per una lettura più approfondita del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti" (AC 4373) – relatrice Patrizia Maestri (PD) Commissione Lavoro – si rinvia ai [lavori](#) parlamentari e ai [dossier](#) di approfondimento della Camera dei deputati, in particolare per quanto concerne l'evoluzione normativa in materia di lavoro accessorio.

IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

Soppressione dei voucher

L'articolo 1 dispone la **soppressione della disciplina del lavoro accessorio**¹, prevedendo un **regime transitorio** per i voucher (buoni lavoro) già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del decreto), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Responsabilità solidale tra committente e appaltatore

L'articolo 2 modifica la **disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore** in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In particolare, modificando l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) viene **eliminata la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore**, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti;
- b) viene **eliminato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore**, in base al quale, attualmente (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), la possibilità di intentare l'azione esecutiva nei confronti del committente è esercitabile solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Entrata in vigore

L'articolo 3 dispone infine che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero, il 17 marzo 2017.

VOUCHER BABY SITTING

Con una [nota del 30 marzo, l'INPS](#) ha comunicato che, sentito il Ministero del lavoro e il Dipartimento per le Politiche per la famiglia, i voucher del bonus baby sitting potranno ancora essere chiesti e utilizzati.

Il bonus baby sitting è un aiuto economico che può essere chiesto dalle mamme che si trovano negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio di maternità. Per ogni mese di rinuncia al congedo parentale (il cui utilizzo è facoltativo) si ottiene un contributo di 600 euro al mese, per un massimo di 6 mesi (3 mesi per le autonome) da utilizzare per pagare la baby sitter.

¹ Attraverso l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81

CHE FINE FANNO I REFERENDUM

La Corte costituzionale, l'11 gennaio 2017, ha dichiarato ammissibile la richiesta di due referendum popolari, promossi dalla CGIL, per l'abrogazione della normativa vigente in materia di lavoro accessorio e per l'abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale tra committente e appaltatore in materia di appalti. La data per la consultazione referendaria è stata fissata per il 28 maggio 2017. L'Ufficio Centrale per il *Referendum* presso la Corte di Cassazione, riunitosi in data 28 marzo 2017, ha deciso all'unanimità di rinviare ogni deliberazione sulla necessità della consultazione popolare all'esito dell'*iter* parlamentare di conversione del decreto-legge, valutando soltanto dopo la conversione definitiva in legge, se la nuova normativa ha reso di fatto inutile lo svolgimento del *referendum*. Spetta, infatti, a questo Ufficio dichiarare cessate le operazioni referendarie qualora, prima della data fissata per lo svolgimento del *referendum*, l'atto legislativo o le singole disposizioni di esso investite dal quesito referendario siano stati abrogati (art. 39 legge n. 352 del 1970)². La giurisprudenza dell'Ufficio Centrale per il *Referendum* presso la Corte di Cassazione ha ritenuto un decreto-legge abrogativo della legge su cui pende il *referendum*, inidoneo a giustificare l'interruzione del procedimento referendario (ex. art. 39 legge 352 del 1970), avendo l'atto solo provvisoriamente forza di legge³.

² Se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il *referendum* si effettui sulle nuove disposizioni legislative (Corte Costituzionale, [sentenza 16-17 maggio 1978, n. 68](#))

³ In questo senso vedi le ordinanze 16 marzo 1993, 30 novembre 1994, 9 dicembre 1994 e 26 maggio 1997.